



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

(Allegato A al nr.42807/21796 di Repertorio in data
25/6/1998-Registrato a Pavia il 10/7/1998 al nr.1406)

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36-42 del Codice Civile nonché ai sensi della legge 11 agosto 1991 nr.266, un'Associazione di Volontariato non riconosciuta denominata:

“AMICI DELL'ORTO BOTANICO”

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Scopo dell'Associazione è di collaborare concretamente e fattivamente con l'Orto Botanico dell'Università di Pavia, nel rispetto dei vincoli didattico-scientifici e storico-architettonici che sono all'origine dell'Orto stesso:

- a) nell'educazione al rispetto e all'amore per le piante e ambiente, attraverso la didattica (visite guidate, mostre, conferenze, corsi, gite e iniziative varie) e avvenimenti sociali o culturali;
- b) nella conservazione e nello sviluppo delle sue collezioni botaniche e delle ricostruzioni di ambienti e di habitat;
- c) nel diffondere le conoscenze botaniche e ambientali collaborando con le strutture e i lavoratori dell'Orto Botanico e, loro tramite, con chi ne condivida gli obiettivi.
- d) nel sostenere l'Orto Botanico anche finanziariamente attraverso iniziative che l'Associazione deciderà di prendere in accordo con la Direzione e le finalità dell'Orto; Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione potrà addivenire ad ogni opportuno accordo con enti o persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, che a qualsiasi titolo siano interessati al perseguimento delle stesse finalità e alla valorizzazione dell'Orto. Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare e immobiliare, stipulare ogni contratto e prendere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritenga necessarie e opportune.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Pavia, in Via S.Epifanio, nr.14.

ARTICOLO 3

Tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e che si obbligano a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo possono farne parte. Gli associati prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. La domanda di associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che decide sull'accoglimento della stessa con giudizio motivato. La domanda di associazione presentata dalle Associazioni e dalle persone giuridiche, deve essere firmata dal legale rappresentante delle stesse e deve contenere l'indicazione di un rappresentante designato in seno all'Associazione stessa, ove questo non coincida con la persona del legale rappresentante. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale

con l'Associazione. La qualifica di Socio si perde:

- a) per indegnità o per comportamenti contrari o non conformi agli scopi dell'Associazione;
- b) per inadempienza agli obblighi statuari.

L'espulsione del Socio per indegnità viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il relativo provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso al Collegio dei Probiviri che decideranno in modo inoppugnabile; il provvedimento disciplinare deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro cinque giorni dalla sua adozione. La qualifica di Socio è intrasmissibile. I Soci sono iscritti in un registro denominato “Libro dei Soci” tenuto ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo. L'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone che abbiano contribuito in maniera particolarmente significativa al raggiungimento degli scopi propri dell'Associazione; il conferimento ha validità annuale, rinnovabile. Le adesioni all'Associazione possono essere accolte in ogni periodo dell'anno e hanno validità per l'anno in corso. Ad ogni nuovo Socio vengono consegnati copia dello Statuto e del Regolamento sociale e una tessera personale di riconoscimento della quale il Socio dovrà curare la convalida anno per anno.

ARTICOLO 4

L'Associazione può assumere dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione.

ARTICOLO 5

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche associative sono gratuite: potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che saranno stabiliti dall'Associazione. Tutti i Soci ordinari sono eleggibili a ricoprire cariche sociali. Le candidature devono essere presentate alla Segreteria dell'Associazione trenta giorni prima della data fissata per le elezioni e saranno riportate sulla scheda elettorale suddivisa per tipologia di incarico previsto, lasciando in ogni caso all'Associato la facoltà di esprimere il proprio voto a favore di Soci non compresi nelle liste elettorali.

ARTICOLO 6

L'Assemblea dei Soci è sovrana e si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, e del bilancio preventivo

per l'anno in corso. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea. Le persone giuridiche e le Associazioni dovranno essere rappresentate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3. L'Assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli Associati.

ARTICOLO 7

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni Socio ha diritto ad un voto; i Soci possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; non sono peraltro ammesse più di due deleghe in capo alla stessa persona. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso inviato per lettera almeno quindici giorni prima della data di convocazione, oppure pubblicato sul bollettino dell'Associazione, se esistente, oppure, quando il numero dei Soci sia superiore a mille, pubblicato sui periodici che saranno preventivamente individuati dall'Assemblea. L'avviso dovrà indicare la data e il luogo dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; l'Assemblea nomina un Segretario, su proposta del Presidente. Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Soci. L'Assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. E' tuttavia necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci per l'approvazione delle modifiche statutarie; il voto favorevole di tre quarti dei Soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Quando è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi o i tre quarti dei Soci, il voto potrà essere espresso sia in sede di assemblea che in sede di seggio con le seguenti modalità:

- dette Assemblee dovranno essere convocate (con indicazione delle modifiche proposte) con anticipo di almeno trenta giorni in prima convocazione per le 20,30 e in seconda convocazione per le ore 21,00 e contestualmente dovrà essere nominato dal Consiglio una Commissione Elettorale composta da tre membri, dei quali uno dovrà essere membro del Consiglio e almeno un altro necessariamente Socio che non rivesta alcuna carica sociale;

- il Consiglio Direttivo fisserà altresì la data di apertura del seggio elettorale che dovrà essere stabilita lo stesso giorno di svolgimento dell'Assemblea e che resterà aperto dalle ore 16,00 alle ore 21,00.

La presidenza di questa Commissione Elettorale spetta, ove ne faccia parte, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, al membro del Consiglio Direttivo che ne faccia parte più anziano di età. Nel giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, la Commissione Elettorale sarà presente presso il seggio elettorale ubicato nella sede dell'Associazione per ricevere la schede di voto dei Soci. Alla chiusura del seggio, alle ore 21,00, il Presidente della Commissione Elettorale prenderà in consegna tutte le schede presentate. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea conferma quale scrutatore il componente della Commissione Elettorale ed apre le votazioni che proseguiranno per un'ora essendo consentita solo in tale sede (e non presso il seggio elettorale) la votazione tramite delega in capo al Socio votante in Assemblea, la cui regolarità dovrà essere verificata dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori. Gli scrutatori procederanno allo scrutinio delle schede precedentemente depositate e al conteggio dei voti espressi in Assemblea e ne proclameranno l'esito all'Assemblea stessa.

ARTICOLO 8

L'Assemblea delibera:

a) sull'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso e delle relative relazioni; i progetti di bilancio e le relative relazioni devono essere, a cura del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, depositate presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in modo che i Soci possano prenderne visione;

b) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori, del Collegio dei Revisori;

c) su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio Direttivo.

Le delibere dell'Assemblea saranno prese con voto palese, salvo quanto sopra specificato per le votazioni con seggio elettorale. Saranno prese a voto segreto le delibere relative alla nomina alle cariche sociali.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Nel caso di indisponibilità a ricoprire la carica da parte di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i rimanenti membri dovranno integrarne il numero, interpellando con priorità i candidati non risultati eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui nessuno di loro accetti, il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare direttamente un altro Socio disponibile, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, determina l'ammontare della quota associativa annuale e potrà delegare parte dei suoi poteri a uno o più componenti; non sono delegabili poteri relativi all'accettazione e alla espulsione dei Soci, nonché alla redazione di bilanci ed alle relative relazioni. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre nonché ogni qualvolta lo convochi il Presidente o il Vice Presidente; esso dovrà altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta quattro dei suoi componenti. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere inviata per lettera, almeno otto giorni prima della data fissata o, in caso di urgenza, per telegramma o per fax inviati almeno due giorni prima di detta data. Di tale convocazione è dato avviso mediante pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo della Segreteria, affinché i Soci interessati possano far pervenire eventuali proposte scritte. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori e il Curatore dell'Orto Botanico o persona nominata dal Direttore del Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri dell'Università di Pavia.

ARTICOLO 10

La legale rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente e ai Consiglieri delegati, limitatamente alle facoltà

che a questi ultimi conferite. Il Presidente dell'Associazione potrà rilasciare a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni e i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente, la cui firma nei confronti dei terzi, sarà sufficiente a comprovare l'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Segretario redige verbale dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere, archivia e custodisce i documenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere cura in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la regolare tenuta dei registri amministrativi e contabili; cura, unitamente al Consiglio Direttivo, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. I Revisori potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio dovrà predisporre una relazione ai bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio provvede ad eleggere al suo interno il Presidente; spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito all'eventuale ricorso di un Socio avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo;
- b) esprimere parere agli organi sociali sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Statuto e su ogni questione che venga allo stesso Collegio sottoposta da detti organi;
- c) risolvere e comporre le controversie sorte tra gli Associati e tra questi e l'Associazione, ove le parti coinvolte siano d'accordo sul deferimento della risoluzione delle controversie al Collegio. In tal caso il Collegio fungerà da Collegio arbitrale irrituale e amichevole.

Per la validità delle riunioni di Collegio sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; essi deliberano a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti a titolo gratuito, di eredità o di legato;
- b) dalle somme versate in pagamento delle quote sociali;
- c) dai proventi derivanti dalle attività sociali;
- d) da ogni altra entrata consentita dalla legge, in particolare da quelle di cui all'articolo 5 della legge nr.266/1991.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo predisporre, con la collaborazione del Tesoriere, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, dal quale devono in particolare risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ARTICOLO 17

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge nr.266/1991.

ARTICOLO 18

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia vigenti, in particolare della legge nr.266/1991.